

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 maggio 2020, n. 158

VAS - 1579 - REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa alla variante urbanistica denominata: "Progetto di riqualificazione integrata della fascia costiera tra Cala San Giacomo e Torre Calderina.". Autorità procedente: Comune di Molfetta (BA).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

Visto l'atto dirigenziale prot.AOO_089-5994 del 17/05/2019, con cui è stata conferita alla dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" per la durata di un anno con decorrenza dal 21/05/2019, ai sensi della nuova disciplina adottata con Determinazione del Direttore del Dipartimento "*Risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione*" n.7/2019;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.113 del 15/05/2019 con cui è stata conferita al Dott. Gaetano Sassanelli, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata "*VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS*", con decorrenza dall'01.06.2019;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 23.01.2020 il Comune di Molfetta –Settore Territorio - accedeva alla procedura telematica di

registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:

1. F_199849_Delib.CC.69.2019.adozione.variante.pdf- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
2. F_199854_Delib.CC.69.2019.adozione.variante.pdf- Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
3. F_199859_A.Relazione.pdf - elaborati del piano urbanistico comunale;
4. F_199714_B. Documentazione fotografica.pdf - elaborati del piano urbanistico comunale;
5. F_199870_C. Quadro economico.pdf - elaborati del piano urbanistico comunale;
6. F_199876_D. Piano della sicurezza.pdf - elaborati del piano urbanistico comunale;
7. F_199882_Tav2_CoerenzaEsterna.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
8. F_199888_Tav1_InquadramentoTerritoriale.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
9. F_199894_Tav3_OrganizzazioneGenerale.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
10. F_199900_Tav5_TorreCalderina.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
11. F_199906_Tav4_CalaSanGiacomo.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
12. F_199912_Tav6_Individuazione_delle_ree.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;

- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Molfetta provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 *"VIII: modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;"*;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 23.01.2020 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. AOO_089_1036/2020 con cui comunicava, al Comune di Molfetta – la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 18.02.2020 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_2386/2020 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Molfetta – Settore Territorio, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013; la predetta nota prot. 2386/2020 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio;
- in data 17/03/2020, espletata l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della documentazione pubblicata sul Portale regionale VAS, questa Sezione regionale inviava a mezzo PEC al Comune di Molfetta la nota prot.AOO_089-3782 del 17/03/2020 recante le ragioni ostative (che di seguito si riportano) all'applicazione delle condizioni di esclusione di cui al succitato art. all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII per il *"Progetto di riqualificazione integrata della fascia costiera tra Cala San Giacomo e Torre Calderina."*, ai sensi dell'art. 10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.:
"... in esito all'istruttoria tecnico amministrativa relativa alla verifica di sussistenza della suddetta condizione di esclusione, si rappresenta che nella documentazione trasmessa e pubblicata non è possibile evincere

informazioni circa la zona omogenea del vigente PRGC comunale in cui rientreranno le aree oggetto della variante urbanistica di che trattasi, né, di conseguenza, la norma tecnica che disciplinerà tali aree, atteso che la destinazione a "parco pubblico" delle zone in prossimità della Torre Calderina e sella Cala San Giacomo, destinate attualmente a zona produttiva agricola "E" dal vigente PRGC, non rientra tra quelle elencate dalle NTA Titolo II capo 3°, per tali ragioni non è stato possibile verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii.";

- in data 26/03/2020, si acquisiva al n. 4163 di protocollo di questa Sezione, la nota prot. n.20327 con cui il Comune di Molfetta – Settore III Territorio - esponeva le proprie osservazioni in riscontro alla suddetta nota prot. 3782/2020, evidenziando in particolare che:

"Preliminarmente occorre osservare che il procedimento di registrazione si riferisce alla Variante al PRG connessa all'esecuzione dell'Opera Pubblica rappresentata dal "Progetto di Riqualificazione integrata della fascia costiera tra Cala S. Giacomo e Torre Calderina" e non al Progetto in sé che, evidentemente, non è un Piano Urbanistico. Ne consegue che la disciplina urbanistica delle aree interessate è quella indicata nel Progetto. D'altra parte la variante al PRG è strettamente connessa all'esecuzione dell'opera pubblica, con la conseguenza che, se per un qualsiasi, la stessa non dovesse essere realizzata, la variante non opererebbe. In ogni caso, dovendo indicare la norma tecnica di riferimento per le aree interessate alla variazione di destinazione urbanistica, la stessa si può individuare nell'art. 19 delle NTA del vigente PRGC che di seguito si trascrive:

CAPO 3°

ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

ART. 19 Verde pubblico

La zona è destinata a realizzare nuovi parchi e giardini di uso pubblico, nonché alla conservazione del verde pubblico esistente.

Nelle zone urbanizzate e nelle nuove zone di espansione il PRG si attua su suoli allo scopo vincolati e ceduti gratuitamente al Comune. Le aree a verde pubblico, inserite entro i comparti esprimono la stessa potenzialità edificatoria delle zone entro cui è compreso il comparto stesso ma su di esse non è possibile localizzare nessuna altra opera diversa da quelle riportate negli usi previsti e consentiti.

La realizzazione e la gestione del verde pubblico e delle relative attrezzature potrà essere affidata a privati tramite apposita convenzione con il Comune.

Usi previsti e consentiti: Attrezzature per lo sport (U4), Verde attrezzato (U5), Verde pubblico urbano (U6), Attrezzature di interesse collettivo (U7), Pubblici esercizi (U16), Usi vari di tipo diffuso (U22).

Nelle zone destinate a verde di proprietà comunale è consentita la permanenza di attività di interesse comune, fino a diversa decisione tecnico-amministrativa. Edifici e manufatti eventualmente esistenti o da realizzare nella zona non potranno essere in contrasto con l'obiettivo di realizzare la destinazione d'uso della zona stessa: sono dunque consentiti gli interventi volti a trasformare l'esistente in funzione del verde pubblico e delle attrezzature ad esso connesse.

Il P.R.G.C. si attua con interventi edilizi diretti estesi all'intera zona o sottozona secondo i seguenti indici:

$STo^ \leq 0,02 \times SFp \text{ m}^2$*

$H = 4,0 \text{ m max}$

$Sup = 20\% SFp$

RITENUTO che le osservazioni sopra riportate consentono di superare i motivi ostativi sopra richiamati, relativi all'applicazione della condizione di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII alla variante di piano in oggetto, poiché forniscono chiarimenti e informazioni in merito alla zona omogenea del vigente PRGC Comunale in cui rientreranno le aree oggetto della variante urbanistica di che trattasi, ossia nelle Zone per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, di cui al CAPO 3° delle NTA del vigente PRGC con destinazione "Verde pubblico" disciplinate dall'art. 19 delle NTA;

VERIFICATO, pertanto, che la variante urbanistica di che trattasi, come sopra descritta, soddisfa la condizione

di esclusione di cui art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento in parola, in quanto:

- non comporta un incremento del dimensionamento insediativo globale, né degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), poiché non prevede la realizzazione di nuovi volumi né di nuovi insediamenti;
- non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), giacché parte della variante urbanistica proposta prevede la modifica di due zone in prossimità della Torre Calderina e della Cala San Giacomo, di proprietà privata, da zona produttiva agricola "E", attuale destinazione del vigente PRGC, a "Verde pubblico", futura destinazione del PRGC;
- non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, bensì l'intervento di che trattasi produrrà aumento delle superfici di spazi pubblici/collettivi.

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Molfetta, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione;

RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 della variante urbanistica relativa al "*Progetto di riqualificazione integrata della fascia costiera tra Cala San Giacomo e Torre Calderina.*", pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzia della riservatezza

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica relativa al "*Progetto di riqualificazione integrata della fascia costiera tra Cala San Giacomo e Torre Calderina*", demandando al

Comune di Molfetta, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto Regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione;

- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 della variante urbanistica relativa al "*Progetto di riqualificazione integrata della fascia costiera tra Cala San Giacomo e Torre Calderina*", pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Molfetta – Settore Territorio;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali "Urbanistica" e "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio";
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.8 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)